

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI. PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n. 80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.l. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n. 6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n. 37;

VISTA la L. 28 febbraio 1985 n. 47;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO l'articolo 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004, e s.m.i.;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.P. Reg. n. 723 del 17.02.2025 con il quale l'ing. Mario La Rocca è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTI il D.D.G. n° 30 del 14.01.2025 con il quale è conferito all'architetto Silvia Occhipinti, l'incarico di dirigente responsabile del "Servizio S3 - Tutela e Acquisizione. Pianificazione Paesaggistica" di questo Dipartimento e il D.D.G. n° 890 del 19.02.2025 con il quale Le si conferisce delega alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex artt. 160 e 167 del D.Lgs. n° 42/2004;

VISTE la L.R. del 05.01.2026 n° 1 "Legge di stabilità regionale per il triennio "2026-2028" pubblicata nel supplemento ordinario della G.U.R.S. (P.I) n° 1 del 9.01.2026 e la L.R. del 05.01.2026 n° 2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028, pubblicata nel Supplemento Ordinario della G.U.R.S. (P.I.) n° 1 del 9.01.2026;

VISTA la Deliberazione del 12.01.2026 n° 13 con la quale la Giunta Regionale Siciliana ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il triennio 2026/2028.

VISTO il D.A. n. 117 del 14 febbraio 1981, pubblicato nella G.U.R.S. n. 30 del 13 giugno 1982 ed il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo del 30 gennaio 1997, affisso all'Albo pretorio del Comune di Palermo il 16 marzo 1979 (data decorrenza del vincolo), con cui è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39 e del R.D. del 3 giugno 1940, n. 1357: *la zona in cui ricade il Monte Pellegrino compreso il Real Parco della Favorita, situati nel territorio del Comune di Palermo;*

VISTO l'articolo n. 142, comma 1, lett. a) (ex Art. 1 legge 8 agosto 1985 n. 431) con il quale sono sottoposti a tutela paesaggistica i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

CONSIDERATO che i sigg. **xxxx** destinatari del presente provvedimento sanzionatorio per le opere eseguite, dopo l'apposizione dei vincoli paesaggistici suindicati, nel Comune di **xxxx** - consistenti:

> 1) *nell'ampliamento del piano quarto di un fabbricato per civile abitazione (L. 724/94);*

> 2) *realizzazione di una tettoria (art. 167 del D.Lgs. n° 42/2004);*

da considerarsi abusive ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., perché eseguite senza la preventiva

autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;

VISTA l'autorizzazione n. 14142 del 29/04/2022 trasmessa sul Portale Paesaggistica Sicilia in data 23.01.2026 – con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, ai sensi della circolare n. 2 del 18.8.2016 e integrazione prot. n. 44797 del 22.09.2016 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5 e art.181 comma 1 quater del dgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., ha accolto istanza di nulla osta in sanatoria, ai sensi della L. 47/85, e rilascio di compatibilità paesaggistica per le opere di che trattasi, subordinandone il loro mantenimento al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi del citato art. 167 del D-Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., **nonché al rispetto delle condizioni imposte con la medesima autorizzazione;**

VISTA la nota prot. (piattaforma digitale) n. 20260002429 del 14/01/2026 e l'allegata scheda relativa all'applicazione della suindicata sanzione trasmessa sul Portale Paesaggistica Sicilia in data 23.01.2026, con la quale la Soprintendenza di Palermo, ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.l. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n. 6137/99, ha determinato:

per l'abuso n. 1 (L. 724/94)

> in € 213,52 il **profitto** conseguito con la realizzazione delle opere abusive suddette, assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99 che stabilisce detti valori in misura di percentuale del 6% del valore d'estimo della parte abusiva e,

> calcolato in € 976,22 il **danno** causato al paesaggio dai medesimi abusi;

per l'abuso n. 2 (art. 167 del D.Lgs. n° 42/2004)

> in complessivi € 516,46 il **profitto** conseguito, assimilandoli alla tipologia 4 della tabella allegata al citato decreto 6137/99;

CONSIDERATO che con la perizia di stima paesaggistica, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha determinato per le **opere abusive di cui al punto n. 2 solo il profitto**, applicando l'importo forfettario suddetto, il **danno** causato al paesaggio per quest' ultimo abuso, è da intendersi **pari a zero**;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.l. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito ne deriva che:

> per gli **abusi di cui al punto 1, l'importo dovuto è pari** alla cifra di € 976,22

RITENUTO altresì, di dovere **aggiungere**, il pagamento del **profitto** conseguito con la realizzazione delle **opere abusive di cui al punto 2**, pari alla cifra di € 516,46,

il **totale complessivo** della sanzione pecuniaria a carico del destinatario suindicato, è **pari ad € 1.492,68** (€ 976,22 + € 516,46) ;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente realizzate non arrecano pregiudizio all'ambiente vincolato;

DECRETA

Art. 1) che I sigg. XXXX- entrambi residenti a XXXX- sono tenuti a pagare, **in solido**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, la somma complessiva di € **1.492,68** da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, E 3.02.02.01.999, quale indennità risarcitoria per le opere abusive descritte in premessa, ed eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di **60 giorni dalla** data di notificazione del presente decreto, tramite il servizio per i pagamenti online a favore della Regione Sicilia **pagopa** utilizzando il I bollettino di pagamento allegato al presente provvedimento sanzionatorio.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, copia della ricevuta di pagamento dovrà essere prodotta nella sezione - allegati-altri documenti – della relativa pratica - nel Portale Paesaggistica Sicilia. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questa Amministrazione procederà coattivamente alla riscossione della somma sopraindicata nei modi di legge.

Art. 2) Col presente decreto è accertata la somma di € **1.492,68** sul cap 1987, capo 14 dell'Esercizio finanziario **2026**.

Art. 3) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: w.w.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato **“per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”**.

Art.4) I destinatari del presente provvedimento sanzionatorio, sigg. XXXX, dovranno attenersi alle prescrizioni espresse dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo con l'autorizzazione n. 14142 del 29.04.2022.

Il Comune di XXXX vorrà trasporre dette condizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per l'esecuzione degli interventi da parte del titolare della concessione. Alla verifica del mancato adempimento il Comune suindicato, adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 47/1985).

Art.5) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come modificato dall' art. 98 c. 6 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 e successivamente sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Art. 6) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo 03-02-2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Silvia Occhipinti)